



**APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE**  
**Disciplina Regionale dell'Apprendistato di Alta formazione di cui al**  
**Protocollo d'Intesa del 1/04/2014**  
**art. 41 l.r. 18/2009 e s.m.i.**

**AVVISO PUBBLICO**  
**PER LA RICHIESTA DI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE**

## 1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI

### *Normativa unionale:*

- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo sul Fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, e in particolare gli articoli 10 e 11;
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013;
- Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013;
- Regolamento (UE) N. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato sulla GUUE L 190 del 28 giugno 2014;

- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014;
- Rettifica del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ( GU L 187 del 26.6.2014 ) pubblicata sulla GUUE L.349/67 del 5 dicembre 2014

#### *Normativa nazionale:*

- Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” ed in particolare gli articoli 34 e 35 in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

#### *Normativa regionale:*

- Legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento”;
- Legge regionale 5 aprile 2012, n. 13 “Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 2009 n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed alla legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)”;
- Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 sono stati approvati dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con propria Decisione C (2014) 8021;
- Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - CCI 2014IT05SFOP006 - approvato con decisione della Commissione C(2014)9752 finale del 12 dicembre 2014;

- Deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 2015, n. 6 di presa d'atto del Programma operativo regionale FSE 2014/2020 nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2015, n. 78 "Programmazione dei Fondi strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo 2014-2020. Designazione delle Autorità di gestione, Autorità di certificazione e Autorità di audit" che individua come Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 il Dirigente del Settore Sistema Regionale della Formazione, designazione che si intenderà perfezionata a seguito di esito positivo del parere dell'Autorità di Audit come previsto dalla procedura indicata dall'articolo 124 comma 2 del Reg. (UE) 1303/2013;
- Deliberazione di Giunta Regionale 1 agosto 2014 n. 992 di Applicazione alla programmazione comunitaria 2014/20 (PO FSE) delle disposizioni adottate per il Programma Operativo dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per gli anni 2007/13 (PO CRO FSE), che conferma in via transitoria, per la programmazione 2014/2020 PO FSE tra l'altro:
  - Disposizioni Attuative Azioni Fondo Sociale Europeo P.O. – Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" anni 2009-2013, approvate con deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2009 n. 824 e s.m.i.;
  - Manuale operativo sulle modalità di gestione e rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo Approvato con Decreto del Dirigente n. 2836 del 18/10/2011 e s.m.i.;
  - Manuale dei controlli di primo livello della rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo approvato con decreto del Dirigente del 24 ottobre 2012 n. 3672;
- Piano Triennale Regionale dell'Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell'art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009;
- Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 1° aprile 2014, relativo alla disciplina regionale in materia di apprendistato di alta formazione tra la Regione Liguria, l'Università di Genova, le associazioni sindacali e datoriali;
- Deliberazione di Giunta Regionale 5 agosto 2013, n. 1045 "Approvazione protocollo d'intesa relativo alla disciplina regionale in materia di apprendistato di alta formazione";
- Circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all'applicazione del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- Circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all'applicazione del Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- Deliberazione di Giunta Regionale 27 marzo 2015, n. 540 "Linee di indirizzo per l'avvio del Programma operativo 2014/2020"
- Decreto del Dirigente 3 giugno 2015, n.1456 "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/05/2015;
- Strategia di comunicazione del POR FSE Liguria 2014/2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/05/2015;

- Deliberazione di Giunta Regionale 12 dicembre 2014, n.1591 avente ad oggetto l'approvazione avvisi pubblici per finanziamento percorsi in apprendistato di alta formazione in attuazione del Protocollo d'Intesa di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n.1045/2013 a valere sul D.D. 869/2013 e PO CRO FSE 2007-2013;
- Deliberazione di Giunta regionale 28 settembre 2015 n. 1029 avente ad oggetto "Designazione di ARSEL Liguria quale Organismo Intermedio e Approvazione dello Schema di Accordo ai sensi dell'Art.123 Comma 6 del Reg.1303/2013 tra l'Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020 e ARSEL in qualità di Organismo Intermedio"

## 2. RIFERIMENTI PROGRAMMATICI

Sono oggetto del presente Avviso i seguenti Assi, priorità d'investimento, Obiettivi specifici e Azioni del POR FSE Liguria 2014-2020:

Asse	Priorità d'investimento	Obiettivo specifico	Azione AdP
1 - Occupazione	8ii	3 –RA 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani	8.1.4 –Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione dello stesso tra i giovani, le istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza tra alta formazione lavoro e ricerca
1 - Occupazione	8i	2 RA 8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	8.5.1 - Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (prioritariamente nell'ambito di green economy blue economy servizi alla persona servizi sociosanitari valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Per il dettaglio delle azioni finanziabili si rimanda al successivo paragrafo 4.

### 3. PREMESSE E FINALITA' DELL'AVVISO

La Regione Liguria ha sottoscritto in data 1 aprile 2014 il Protocollo d'Intesa riguardante la disciplina regionale in materia di apprendistato di alta formazione con l'Università degli Studi di Genova e le Associazioni sindacali e datoriali.

Tale disciplina riguarda la durata e gli aspetti che attengono alla formazione dei percorsi di alta formazione rivolti a persone assunte da datori di lavoro privati ai sensi dell'articolo 5 e art.7 del D.Lgs. 167/2011 presso una sede legale e/o operativa ubicata in regione Liguria.

Il presente avviso pubblico è emanato in attuazione della disciplina regionale in materia di apprendistato di alta formazione approvata con il succitato Protocollo d'Intesa quale regolazione vigente applicabile per le regioni, ai sensi dell'art.47 comma 5 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante *Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*, ove la disciplina di cui al capo V "Apprendistato" del decreto stesso non sia immediatamente operativa.

Con i termini "datori di lavoro privati" si intendono le imprese, le cooperative, le associazioni, le fondazioni, i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria e i lavoratori autonomi con partita IVA. Sono esclusi gli Enti *in house* delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Nel presente Avviso il termine "imprese" viene di seguito utilizzato per designare i datori di lavoro privati di cui al precedente capoverso.

I percorsi di apprendistato di alta formazione sono finalizzati al conseguimento di:

- Laurea triennale,
- Laurea magistrale,
- Master universitario di I e II livello,
- Master accreditati dall'associazione manageriale per la formazione manageriale (Asfor),
- Dottorato di ricerca.

Il presente avviso è emanato in osservanza di quanto previsto nel predetto Protocollo, che connota l'intervento regionale secondo i seguenti principi e finalità:

- sostegno ai giovani per la loro spendibilità nel mondo del lavoro grazie anche al conseguimento di un titolo di studio di laurea, master o dottorato;
- risposta alle esigenze delle imprese di competenze ad elevato livello di specializzazione;
- valorizzazione dell'impresa quale soggetto che, in interazione con il sistema universitario, concorre alla realizzazione del percorso formativo mediante la funzione del tutor/ referente aziendale;
- riconoscimento, in termini di crediti formativi universitari (di seguito CFU), dell'apprendimento di tipo esperienziale interno all'impresa;
- integrazione fra il percorso realizzato in azienda e il percorso realizzato all'interno dell'Università o dell'Istituzione formativa;
- definizione di un modello didattico caratterizzato da flessibilità e personalizzazione dell'articolazione dei percorsi in funzione dell'istituto dell'apprendistato di alta formazione, delle necessità dell'impresa e dei fabbisogni specifici dell'apprendista;

- sostegno alle attività formative in capo all'istituzione universitaria, a carattere addizionale rispetto alle attività degli atenei già coperte dal fondo di finanziamento ordinario, e alle attività formative svolte in impresa.

In considerazione del livello di innovazione e dell'esigenza di avviare azioni volte a testare la rispondenza del sistema produttivo verso questa tipologia contrattuale, gli interventi sono attivati in via sperimentale.

Nel corso della sperimentazione l'Avviso potrà essere oggetto di modifiche e/o specifiche.

Nel quadro dell'offerta formativa in apprendistato di alta formazione la Regione Liguria ha identificato tre linee di intervento:

- **Linea 1: Servizi formativi addizionali rispetto alle attività programmate dagli atenei già coperte dal Fondo di Finanziamento Ordinario erogati da Università/Istituzioni formative accreditate ASFOR e Formazione superiore Regione Liguria con almeno una sede sul territorio ligure;**
- Linea 2: Servizi formativi erogati da imprese con sede legale e/o operativa in regione Liguria;
- **Linea 3: Incentivo rivolto imprese con sede legale e/o operativa in regione Liguria.**

Con deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n.1591 sono stati approvati tre avvisi pubblici per il finanziamento delle tre linee di intervento sopra citate. L'avviso pubblico relativo alla terza linea disponeva quale termine per la presentazione delle domande il 31/03/2015; i termini per la presentazione delle domande a valere sulle linee 1 e 2 sono stati prorogati al 31/3/2016.

Il presente Avviso pubblico è relativo all'attuazione della linea di intervento 3, attraverso il finanziamento di incentivi rivolti a imprese che assumono un apprendista con contratto di apprendistato di alta formazione ai sensi della disciplina regionale relativa all'apprendistato di alta formazione presso una sede (legale od operativa) in regione Liguria.

#### 4. AZIONI FINANZIABILI

Oggetto del presente Avviso pubblico sono gli incentivi rivolti a imprese che assumono un apprendista con contratto di apprendistato di alta formazione ai sensi della disciplina regionale relativa all'apprendistato di alta formazione presso una sede (legale od operativa) in regione Liguria.

**Gli incentivi possono essere riconosciuti per assunzioni con contratto di apprendistato di alta formazione, che potrà essere effettuato a partire dal giorno di presentazione della domanda di incentivo e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi (di calendario) successivi a tale data.**

Sono di seguito specificati le Azioni ammissibili e strumenti di Gestione:

Azione AdP (Accordo di Partenariato)	Azioni ammissibili	Strumenti di gestione
8.1.4-Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione dello stesso tra i giovani, le istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza tra alta formazione lavoro e ricerca	Alto apprendistato	Contributi all'impresa

8.5.1 - Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (prioritariamente nell'ambito di green economy blue economy servizi alla persona servizi sociosanitari valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	Reinserimento al lavoro (Bonus assunzionale)	Contributi all'impresa
--	--	------------------------

#### 4.1 IMPORTO DELL'INCENTIVO

Può essere riconosciuto un incentivo:

- **fino a 9.000 euro** lordi per ogni apprendista assunto a tempo pieno con contratto di apprendistato di alta formazione ai sensi della disciplina regionale in materia di apprendistato di alta formazione;
- **fino a 4.500 euro** lordi per ogni apprendista assunto a tempo parziale (di durata pari ad almeno il 50% dell'orario contrattuale) con contratto di apprendistato di alta formazione ai sensi della disciplina regionale in materia di apprendistato di alta formazione.

#### 4.2 CONDIZIONI PER ACCEDERE ALL'INCENTIVO

Le nuove assunzioni devono rappresentare per il datore di lavoro che assume:

1. un **aumento netto** del numero di dipendenti rispetto alla media degli occupati dell'impresa richiedente nei dodici mesi precedenti il momento dell'assunzione;

*OPPURE*

2. il **posto o i posti occupati sono resi vacanti** in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Le situazioni sopra indicate sono valutate mediante il conteggio delle Unità lavorative/anno dell'impresa (U.L.A.) al momento dell'assunzione rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Per il calcolo delle ULA si rinvia all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651 del 17/06/2014.

### 5. OPERAZIONI E PROGETTI

In linea con quanto disposto dal Reg. (UE) 1303/2013 all'art. 2 in ordine al concetto di operazione, ai fini del monitoraggio del presente Avviso l'operazione coincide con il progetto e più precisamente con il singolo incentivo all'assunzione che sarà finanziato.

Il soggetto proponente dovrà presentare una domanda per ogni apprendista da assumere individuando l'Azione AdP di riferimento (cfr paragrafo 4),



Nel caso in cui il destinatario, individuato secondo quanto specificato ai successivi paragrafi 6, 11.1 e 12.1, sia un giovane di età compresa tra 18 e 29 anni che non sia in mobilità, l'azione AdP da individuare sarà la 8.1.4; nel caso in cui il destinatario sia un lavoratore in mobilità, a prescindere dall'età, l'Azione AdP da individuare nella domanda di incentivo sarà la 8.5.1.

## 6. DESTINATARI

Ai fini del presente Avviso i percorsi finalizzati all'acquisizione del titolo di apprendistato di alta formazione di cui alla vigente disciplina regionale sono rivolti a

- Giovani di età compresa tra 18 e 29 anni,
- Lavoratori in mobilità, assunti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 167/2011, a prescindere dall'età,

iscritti presso un'istituzione universitaria o accreditata per i Master ASFOR e per la formazione superiore della Regione Liguria, con sede sul territorio ligure oppure inseriti all'interno di percorsi di alta formazione attivati con Università ed Istituzioni formative non liguri validati dalla Regione Liguria con le procedure di cui all'allegato 2 al Protocollo d'Intesa del 1/04/2014.

I destinatari devono essere cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione Europea, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in questo ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

In riferimento al titolo di studio da acquisire, i destinatari devono essere in una delle seguenti condizioni:

- studenti universitari iscritti ad un percorso di Laurea Triennale;
- studenti universitari iscritti ad un percorso di Laurea Magistrale o Specialistica;
- soggetti in possesso della laurea triennale o titolo superiore per conseguire Master universitari di I livello;
- soggetti in possesso della laurea magistrale o titolo equivalente/equipollente per conseguire Master universitari di II livello;
- soggetti in possesso della laurea triennale o titolo superiore per conseguire Master accreditati ASFOR;
- soggetti ammessi e/o già inseriti in corsi di Dottorato di ricerca che debbano iscriversi ancora almeno all'ultimo anno.

Per aderire ai percorsi è inoltre necessario che i destinatari siano in una delle seguenti condizioni:

- a) abbiano già conseguito un minimo di crediti compresi nella forbice di 80 > 120 per le lauree di primo livello e di 50 > 80 per le lauree magistrali, regolati in base alle indicazioni dei diversi Corsi di Studio che intendono aderire al programma;
- b) debbano ancora conseguire almeno 20 crediti formativi universitari per i percorsi finalizzati all'acquisizione del titolo di Master universitario di I e di II livello;
- c) siano ammessi e/o già inseriti in corsi di dottorato di ricerca che debbano iscriversi ancora almeno all'ultimo anno.

L'apprendista assunto per il quale si richiede l'incentivo deve operare presso una sede legale od operativa ubicata sul territorio ligure.

## 7. SOGGETTI PROPONENTI

L'incentivo può essere erogato a imprese che assumono apprendisti presso una sede (legale od operativa) ubicata sul territorio ligure, con contratto di apprendistato ai sensi della vigente disciplina regionale, per il conseguimento di titoli di studio di livello terziario (laurea, laurea magistrale, master ASFOR, master universitario ed equivalente di I e II livello, dottorato di ricerca).

Le imprese che abbiano fatto domanda di incentivo all'assunzione a valere sul Programma FIO "Scuola & Università", finanziato dal Ministero del Lavoro e realizzato da Italia Lavoro, NON potranno presentare domanda di incentivo sul presente Avviso per l'assunzione del medesimo apprendista.

## 8. RISORSE DISPONIBILI

Le risorse destinate al finanziamento del presente Avviso sono complessivamente pari a 300.000,00 euro a valere sul Fondo Sociale Europeo – P.O. Regione Liguria – Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” 2014-2020 Asse I “Occupazione” così ripartite sulle singole azioni attivate:

Asse	Priorità d'investimento	Obiettivo specifico	Azione AdP	EURO
1 - Occupazione	8ii	3 –RA 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani	8.1.4–Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione dello stesso tra i giovani, le istituzioni formative e le imprese e altre forme di alternanza tra alta formazione lavoro e ricerca	200.000,00
1 - Occupazione	8i	2 - RA 8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	8.5.1 - Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (prioritariamente nell'ambito di green economy blue economy servizi alla persona servizi sociosanitari valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	100.000,00

Nel caso in cui le domande di incentivo con riferimento ad una delle azioni siano superiori alle risorse ad essa destinate, si potrà attingere alle risorse dell'altra azione, procedendo all'istruttoria delle domande e all'ammissione al finanziamento secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande e secondo le modalità descritte ai paragrafi 11.4 e 12.4

## 9. GESTIONE DELL'AVVISO

Le procedure di istruttoria delle domande, di assegnazione degli incentivi, di riconoscimento, di liquidazione e di controllo degli stessi saranno gestite dall'Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro - ARSEL Liguria – Via San Vincenzo 4 – 16121 Genova, in qualità di Organismo Intermedio per l'attuazione e la gestione di parte del POR FSE 2014-2020.

## 10. REGIME DI AIUTO

L'incentivo può essere richiesto, a scelta dei datori di lavoro:

- **ai sensi dei Regolamenti *de minimis***, in relazione al settore dell'impresa:
  - per le imprese operanti in tutti i settori, ad eccezione della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
  - per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014
  - per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013.

### **OPPURE**

- ai sensi del **Regolamento (CE) Generale di Esenzione n. 651 del 17/06/2014** in applicazione:
  - dell'art. 32 "Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali";  
*oppure*
  - dell'art. 33 "Aiuti all'assunzione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali".

L'aiuto non può essere cumulato con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili individuabili.

L'aiuto può essere cumulato con qualsiasi altro aiuto di Stato purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

Al fine di meglio orientare le imprese nella richiesta dell'incentivo in base al regime d'aiuto di Stato scelto, i successivi paragrafi 11) ed 12) riportano, rispettivamente, le modalità e le specifiche per richiedere l'incentivo:

- ai sensi dei **Regolamenti *de minimis***;
- ai sensi del **Regolamento (CE) Generale di Esenzione n. 651 del 17/06/2014**.

## 11.INCENTIVO RICHIESTO IN DE MINIMIS

### 11.1 DESTINATARI

L'applicazione dei Regolamenti *de minimis* non richiede il possesso da parte dei destinatari di ulteriori requisiti rispetto a quelli indicati al paragrafo 6.

### 11.2 BENEFICIARI

Oltre ai requisiti indicati al paragrafo 7, le imprese beneficiarie dell'aiuto devono essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi e non devono essere attive nei settori esclusi ai sensi del regolamento *de minimis* scelto, vale a dire sinteticamente:

- le imprese operanti in tutti i settori, ad esclusione del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e del settore della pesca e dell'acquacoltura, possono chiedere gli incentivi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura possono chiedere gli incentivi ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014;
- le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli possono chiedere gli incentivi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013.

Per l'elenco completo delle esclusioni e limitazioni settoriali si rimanda all'Allegato del presente Avviso.

### 11.3 COSTI AMMISSIBILI E LIMITAZIONI

Può essere riconosciuto un incentivo:

- **fino a 9.000 euro** lordi per ogni apprendista assunto a tempo pieno con contratto di apprendistato di alta formazione ai sensi della disciplina regionale in materia di apprendistato di alta formazione;
- **fino a 4.500 euro** lordi per ogni apprendista assunto a tempo parziale (di durata pari ad almeno il 50% dell'orario contrattuale) con contratto di apprendistato di alta formazione ai sensi della disciplina regionale in materia di apprendistato di alta formazione.

Il riconoscimento degli incentivi previsti è subordinato alla rendicontazione a costi reali dei costi salariali sostenuti (effettivamente pagati) dall'impresa.

Per "costo salariale" si intende l'importo totale effettivamente sostenuto dall'impresa in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante il periodo di tempo considerato.

L'intensità dell'incentivo è del 100%.

Il periodo di riferimento per l'ammissibilità dei costi è l'intero periodo relativo alla componente formativa del contratto di apprendistato di alta formazione. Potranno pertanto essere rendicontati tutti i costi salariali relativi all'apprendista sostenuti dal momento dell'assunzione al termine della componente formativa.

Riguardo alle limitazioni, si precisa che:

- nel caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013:  
la somma degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa unica (per la cui definizione si rimanda all'Allegato del presente Avviso), calcolati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, non deve superare € 200.000 di sovvenzione diretta in denaro o di equivalente sovvenzione lordo (ESL) nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti)<sup>1</sup>.

Ai fini del rispetto della predetta soglia di € 200.000 occorre considerare tutti gli aiuti *de minimis* concessi all'impresa unica nell'arco dei tre esercizi finanziari considerati, da qualunque ente concedente, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (*de minimis* generale), del Regolamento (UE) n. 717/2014 (pesca acquacoltura), del Regolamento (UE) n. 1408/2013 (produzione primaria di prodotti agricoli), nonché dei precedenti Regolamenti (Regolamenti CE 1998/2006, 1535/2007 e 875/2007); l'aiuto di Stato richiesto ai sensi del presente Avviso non deve comportare il superamento dalla predetta soglia di € 200.000; l'aiuto di Stato richiesto deve, pertanto, essere di valore pari o inferiore alla capienza residua dell'impresa, calcolata togliendo alla soglia gli aiuti *de minimis* concessi all'impresa nell'arco dei tre esercizi finanziari considerati.

- Nel caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 717/2014, la somma degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa unica (per la cui definizione si rimanda all'Allegato del presente Avviso), calcolati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, non deve superare € 30.000 di sovvenzione diretta in denaro o di equivalente sovvenzione lordo (ESL) nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti).

Ai fini del rispetto della predetta soglia di € 30.000 occorre considerare tutti gli aiuti *de minimis* concessi all'impresa nell'arco dei tre esercizi finanziari considerati, da qualunque ente concedente, ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 (pesca acquacoltura), del Regolamento (UE) n. 1408/2013 (produzione primaria di prodotti agricoli), nonché dei precedenti Regolamenti (Regolamenti CE 1535/2007 e 875/2007); l'aiuto di Stato richiesto ai sensi del presente Avviso non deve comportare il superamento dalla predetta soglia di € 30.000; l'aiuto di Stato richiesto deve, pertanto, essere di valore pari o inferiore alla capienza residua dell'impresa, calcolata togliendo alla soglia gli aiuti *de minimis* concessi all'impresa nell'arco dei tre esercizi finanziari considerati.

L'aiuto in esame, inoltre, non deve determinare il superamento del limite nazionale stabilito € 96.310.000 in relativo agli aiuti *de minimis* concessi dall'Italia alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco dei tre esercizi finanziari considerati.

---

<sup>1</sup> L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare i € 100.000 di sovvenzione diretta in denaro o di equivalente sovvenzione lordo (ESL) nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti), compreso quello di cui al presente Avviso, calcolati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività il massimale *de minimis* a cui fare riferimento è € 200.000 a condizione che venga garantito con mezzi adeguati, ad esempio la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività di trasporto merci su strada per conto terzi non traggano vantaggio superiore a € 100.000.

- Nel caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013, la somma degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa unica (per la cui definizione si rimanda all'Allegato del presente Avviso), calcolati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, non deve superare € 15.000 di sovvenzione diretta in denaro o di equivalente sovvenzione lordo (ESL) nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti).

Ai fini del rispetto della predetta soglia di € 15.000 occorre considerare tutti gli aiuti *de minimis* concessi all'impresa nell'arco dei tre esercizi finanziari considerati, da qualunque ente concedente, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e del precedente Regolamento CE 1535/2007; l'aiuto di Stato richiesto ai sensi del presente Avviso non deve comportare il superamento dalla predetta soglia di € 15.000; l'aiuto di Stato richiesto deve, pertanto, essere di valore pari o inferiore alla capienza residua dell'impresa, calcolata togliendo alla soglia gli aiuti *de minimis* concessi all'impresa nell'arco dei tre esercizi finanziari considerati.

L'aiuto in esame, inoltre, non deve determinare il superamento del limite nazionale stabilito in € 475.080.000 relativo agli aiuti *de minimis* concessi dall'Italia alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco dei tre esercizi finanziari considerati.

Il rispetto delle soglie sopra indicate deve sussistere alla data della concessione dell'aiuto di Stato<sup>2</sup>.

A tal fine:

- in sede di domanda viene richiesta all'impresa una dichiarazione *de minimis* contenente l'impegno a comunicare eventuali variazioni intervenute tra la data della domanda e la data di concessione dell'aiuto;
- successivamente verrà richiesto all'impresa di confermare la situazione dichiarata alla domanda o di indicare le eventuali variazioni intervenute alla data della concessione dell'aiuto, al fine di verificare il rispetto delle soglie predette.

L'impresa beneficiaria dell'aiuto che operi in più settori per i quali è prevista una normativa di riferimento *de minimis* differente dovrà obbligatoriamente garantire, attraverso l'utilizzo di mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non benefici di aiuti "*de minimis*" concessi in conformità dei Regolamenti 1407/2013 e/o 717/2014 oppure che le attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficino di aiuti "*de minimis*" concessi in conformità del regolamento dei Regolamenti 1407/2013 e/o 1408/2013.

#### 11.4 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ESITI ISTRUTTORI

La domanda di assegnazione dell'incentivo, in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo, deve essere compilata sull'apposito formulario messo a disposizione dalla Regione Liguria,

---

<sup>2</sup> Gli aiuti *de minimis* sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti (data del provvedimento amministrativo di approvazione degli aiuti di Stato richiesti), indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti medesimi.

sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, corredata da fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento valido, e deve pervenire all'Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro –ARSEL Liguria – Via San Vincenzo 4 – 16121 Genova, quale Organismo Intermedio, **non oltre il 31/03/2016**.

La domanda potrà essere trasmessa nei modi consentiti dalla legge indicando il mittente e riportando la dicitura “*Avviso Apprendistato Alta formazione – Incentivi all’assunzione*”.

Tutte le domande, pena esclusione, dovranno essere costituite da:

- il formulario (domanda di assegnazione incentivo);
- copia del documento di identità del firmatario della domanda, leggibile e in corso di validità;
- dichiarazione *de minimis*, comprendente anche la dichiarazione relativa alla condizione di impresa unica<sup>3</sup>.

Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

A tal fine, per le proposte pervenute a mezzo posta, fanno fede la data e l'ora del timbro postale di spedizione se inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, per gli altri mezzi di trasmissione fanno fede la data e l'ora di ricevimento da parte di ARSEL Liguria.

ARSEL Liguria, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, ne valuta l'ammissibilità ed approva gli esiti dell'istruttoria.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'impresa deve presentare ad ARSEL Liguria la comunicazione dell'avvenuta assunzione.

A seguito degli esiti dell'istruttoria e della comunicazione dell'avvenuta assunzione, con apposito provvedimento ARSEL Liguria procederà alla concessione dei relativi incentivi.

Le domande, in regola con la vigente normativa sul bollo, sono ritenute ammissibili se:

- presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 7 e dei requisiti aggiuntivi di cui al paragrafo 11.2;
- relative a destinatari in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6;
- finalizzati al conseguimento dei titoli di cui al paragrafo 3;
- compilate sull'apposito modulo di domanda,
- sottoscritte e corredate della documentazione richiesta.
- consegnate nel rispetto delle tempistiche previste dal presente Avviso.

L'assenza di anche una sola delle condizioni sopra indicate costituisce motivo di esclusione della domanda.

La domanda potrà essere ripresentata nel rispetto dei sopra riportati requisiti di ammissibilità e sarà sottoposta ad una nuova procedura istruttoria.

Le domande ritenute ammissibili saranno ammesse a finanziamento fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

---

<sup>3</sup> La definizione di “impresa unica” è riportata nell'Allegato al presente Avviso.

## 11.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'incentivo è erogato al termine della componente formativa del contratto di apprendistato di alta formazione, secondo quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di apprendistato di alta formazione.

I datori di lavoro beneficiari degli incentivi possono anche presentare richiesta di pagamento dell'incentivo concesso dopo la comunicazione dell'avvenuta assunzione, mediante la presentazione di apposita garanzia fidejussoria, redatta secondo lo schema di cui al DM 22/04/1997, di importo pari al valore complessivo dell'incentivo assegnato<sup>4</sup>.

Si precisa che l'incentivo è riconosciuto solo a fronte della rendicontazione a costi reali dei costi salariali sostenuti (effettivamente pagati) dall'impresa (cfr. paragrafo 11.3). Nel caso in cui i costi ammissibili rendicontati non consentano di giustificare l'intero ammontare dell'incentivo, l'incentivo sarà proporzionalmente ridotto.

La risoluzione del rapporto di lavoro a causa del datore di lavoro per ragioni diverse dalla giusta causa e dal giustificato motivo prima del termine della componente formativa del contratto, comporta la revoca dell'incentivo e l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dovuta a giusta causa o giustificato motivo o conseguente alle dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro usufruisce dell'incentivo in misura proporzionale al periodo lavorativo effettivamente maturato rispetto alla durata della componente formativa del contratto di apprendistato.

L'impresa deve presentare richiesta di liquidazione dell'incentivo ad ARSEL LIGURIA utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.

A seguito dei controlli effettuati e in assenza di irregolarità, ARSEL Liguria liquiderà l'incentivo.

## 12. INCENTIVO RICHIESTO IN ESENZIONE (REGOLAMENTO UE N. 651/2014)

### 12.1 DESTINATARI

L'applicazione del Regolamento (UE) 651/2014 richiede che gli apprendisti destinatari dell'assunzione siano in possesso di ulteriori requisiti rispetto a quelli indicati al paragrafo 6.

Nello specifico gli apprendisti assunti devono rientrare in una delle seguenti categorie individuate ai sensi dell'art.2 del Reg.UE n.651/2014:

- lavoratori svantaggiati;
- lavoratori molto svantaggiati;
- lavoratori con disabilità.

Per essere considerato *lavoratore svantaggiato* si deve verificare una delle seguenti condizioni al momento dell'assunzione (art. 2 Reg. (UE) n. 651/2014):

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

*oppure*

---

<sup>4</sup> La fidejussione verrà svincolata a seguito dell'espletamento dei controlli previsti, al termine della componente formativa del contratto di apprendistato di alta formazione.



- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;  
*oppure*
- avere superato i 50 anni di età (nel caso di lavoratori in mobilità);  
*oppure*
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;  
*oppure*
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato.

Per essere considerato *lavoratore molto svantaggiato* si deve verificare una delle seguenti condizioni considerando il momento dell'assunzione:

- lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;  
*oppure*
- lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che soddisfi anche una delle seguenti condizioni:
  - avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;  
*oppure*
  - avere superato i 50 anni di età (nel caso di lavoratori in mobilità);  
*oppure*
  - essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;  
*oppure*
  - essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato.

Ai fini del presente Avviso è considerato lavoratore con *disabilità* chiunque, al momento dell'assunzione sia riconosciuto come tale a norma dell'ordinamento nazionale.

## 12.2 BENEFICIARI

Oltre ai requisiti indicati al paragrafo 7, i datori di lavoro privati beneficiari dell'aiuto devono essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi e non devono essere attivi nei settori esclusi dal Regolamento d'esenzione. Per l'elenco completo delle esclusioni e limitazioni settoriali si rimanda all'Allegato del presente Avviso.

Le imprese beneficiarie dell'aiuto inoltre non devono, al momento della concessione dell'aiuto, versare in condizioni di difficoltà<sup>5</sup>.

Fermo restando che l'apprendista assunto deve operare presso una sede legale od operativa ubicata sul territorio ligure, si precisa che in applicazione dell'art. 1, punto 5, lett. a), del Regolamento (UE)

<sup>5</sup> Per la definizione di "impresa in difficoltà" si rimanda all'Allegato del presente Avviso.

651/2014 la condizione relativa alla presenza di una sede in Liguria deve essere soddisfatta al momento del primo pagamento relativo all'aiuto concesso.

Le imprese beneficiarie dell'aiuto, inoltre, non devono risultare, al momento del pagamento dell'aiuto di Stato, destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure, ancorché destinatarie di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, le imprese devono aver provveduto al rimborso all'autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato. Le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia (impegno *Deggendorf*)<sup>6</sup>.

### 12.3 COSTI AMMISSIBILI

Può essere riconosciuto un incentivo:

- **fino a 9.000 euro** lordi per ogni apprendista assunto a tempo pieno con contratto di apprendistato di alta formazione ai sensi della disciplina regionale in materia di apprendistato di alta formazione;
- **fino a 4.500 euro** lordi per ogni apprendista assunto a tempo parziale (di durata pari ad almeno il 50% dell'orario contrattuale) con contratto di apprendistato di alta formazione ai sensi della disciplina regionale in materia di apprendistato di alta formazione.

Il riconoscimento degli incentivi previsti è subordinato alla rendicontazione a costi reali dei costi salariali sostenuti (effettivamente pagati) dall'impresa, secondo le seguenti intensità massime di aiuto:

- nel caso l'assunzione riguardi un apprendista che sia un **lavoratore svantaggiato**, come definito al paragrafo 12.1, l'incentivo deve corrispondere ad un massimo del 50% dei costi salariali sostenuti dall'impresa durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione (art. 32 del Regolamento UE n. 651/2014);
- nel caso l'assunzione riguardi un apprendista che sia un **lavoratore molto svantaggiato**, come definito al precedente paragrafo 12.1, l'incentivo deve corrispondere ad un massimo del 50% dei costi salariali sostenuti dall'impresa durante un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione (art. 32 del Regolamento UE n. 651/2014);
- nel caso l'assunzione riguardi un apprendista che sia un **lavoratore disabile**, come definito al precedente paragrafo 12.1, l'incentivo deve corrispondere ad un massimo del 75% dei costi salariali sostenuti dall'impresa (art. 33 del Regolamento UE n. 651/2014).

Per "costo salariale" si intende l'importo totale effettivamente sostenuto dall'impresa in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante il periodo di tempo considerato.

---

<sup>6</sup> L'elenco aggiornato delle decisioni è reperibile al sito: <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>.

## 12.4 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ESITI ISTRUTTORI

La domanda di assegnazione dell'incentivo, in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo, deve essere compilata sull'apposito formulario messo a disposizione dalla Regione Liguria, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, corredata da fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento valido, e deve pervenire all'Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro –ARSEL Liguria – Via San Vincenzo 4 – 16121 Genova, quale Organismo Intermedio, **non oltre il 31/03/2016.**

La domanda potrà essere trasmessa nei modi consentiti dalla legge indicando il mittente e riportando la dicitura “*Avviso Apprendistato Alta formazione – Incentivi all’assunzione*”.

Tutte le domande, pena esclusione, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- il formulario (domanda di assegnazione contributi), comprendente dichiarazione relativa all'assenza di condizione di difficoltà in capo all'impresa richiedente;
- copia del documento di identità del firmatario della domanda, leggibile e in corso di validità.

Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

A tal fine, per le proposte a mezzo posta, fanno fede la data e l'ora del timbro postale di spedizione se inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, per gli altri mezzi di trasmissione fanno fede la data e l'ora di ricevimento da parte di ARSEL Liguria.

ARSEL Liguria, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, ne valuta l'ammissibilità ed approva gli esiti dell'istruttoria.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'impresa deve presentare ad ARSEL Liguria la comunicazione dell'avvenuta assunzione.

A seguito degli esiti dell'istruttoria e della comunicazione dell'avvenuta assunzione, con apposito provvedimento ARSEL Liguria procederà alla concessione dei relativi contributi.

Le domande, in regola con la vigente normativa sul bollo, sono ritenute ammissibili se:

- presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 7 e dei requisiti aggiuntivi di cui al paragrafo 12.2;
- relative a destinatari in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6 e rientrati nelle categorie ammesse di cui al paragrafo 12.1;
- finalizzati al conseguimento dei titoli di cui al paragrafo 3;
- compilate sull'apposito modulo di domanda,
- sottoscritte e corredate della documentazione richiesta.
- consegnate nel rispetto delle tempistiche previste dal presente Avviso.

L'assenza di anche una sola delle condizioni sopra indicate costituisce motivo di esclusione della domanda.

La domanda potrà essere ripresentata nel rispetto dei sopra riportati requisiti di ammissibilità e sarà sottoposta ad una nuova procedura istruttoria.

Le domande ritenute ammissibili saranno ammesse a finanziamento fino a esaurimento delle risorse disponibili.

## 12.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'incentivo viene erogato al termine della componente formativa del contratto di apprendistato di alta formazione, secondo quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di apprendistato di alta formazione.

I datori di lavoro beneficiari degli incentivi possono anche presentare richiesta di pagamento dell'incentivo concesso dopo la comunicazione dell'avvenuta assunzione, mediante la presentazione di apposita garanzia fidejussoria, redatta secondo lo schema di cui al DM 22/04/1997, di importo pari al valore complessivo dell'incentivo assegnato<sup>7</sup>.

Si precisa che l'incentivo è riconosciuto solo a fronte della rendicontazione delle spese sostenute in termini di costi ammissibili (cfr. paragrafo 12.3). Nel caso in cui i costi ammissibili rendicontati non consentano di giustificare l'intero ammontare dell'incentivo e del relativo cofinanziamento privato obbligatorio, l'incentivo sarà proporzionalmente ridotto.

**L'impresa deve presentare richiesta di liquidazione dell'incentivo ad ARSEL Liguria** utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.

La risoluzione del rapporto di lavoro a causa del datore di lavoro per ragioni diverse dalla giusta causa e dal giustificato motivo prima del termine della componente formativa del contratto comporta la revoca dell'incentivo e l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dovuta a giusta causa o giustificato motivo o conseguente alle dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro usufruisce dell'incentivo in misura proporzionale al periodo lavorativo effettivamente maturato rispetto alla durata della componente formativa del contratto di apprendistato.

Ai fini del pagamento dell'incentivo le imprese beneficiarie dovranno presentare la dichiarazione *Deggendorf*, riguardante il fatto:

- di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno,
- oppure
- di essere destinatarie di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ma di aver provveduto al rimborso all'autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato.

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria dell'incentivo risulti, per propria dichiarazione o a seguito dei controlli eseguiti, rientrare tra i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, la stessa verrà invitata a regolarizzare la propria posizione. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi a tale richiesta nei termini indicati nella medesima, l'incentivo verrà revocato.

In assenza di irregolarità, ARSEL Liguria procederà, invece, alla liquidazione dell'incentivo.

---

<sup>7</sup> La fidejussione verrà svincolata a seguito dell'espletamento dei controlli previsti, al termine della componente formativa del contratto di apprendistato di alta formazione.

## 13.DISPOSIZIONI FINALI

### 13.1 OBBLIGHI IN CAPO AI SOGGETTI PROPONENTI

La concessione degli incentivi previsti dal presente Avviso genera per le imprese beneficiarie l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dall'Avviso medesimo e dalla domanda presentata e approvata.

I seguenti obblighi hanno natura essenziale e pertanto la loro violazione comporta la revoca dell'incentivo:

- a) **procedere con le assunzioni previste nelle domande o al loro perfezionamento entro 30 giorni naturali e consecutivi (di calendario) dalla data di presentazione;**
- b) mantenere il rapporto di lavoro instaurato fino al termine della componente formativa del contratto, ad eccezione dei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dovuta a giusta causa o giustificato motivo o conseguente alle dimissioni del lavoratore;
- c) presentare la documentazione richiesta nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso;
- d) attenersi alle vigenti disposizioni regionali relative al P.O.R. Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- e) consentire i controlli previsti;
- f) essere disponibili ad accettare l'attività di controllo espletata dalle autorità pubbliche a ciò preposte, ivi compresa l'attivazione di verifiche amministrativo-contabili;
- g) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio delle iniziative finanziate;
- h) conservare tutta la documentazione tecnico-amministrativa e contabile, laddove prevista, sino alla decorrenza di 10 esercizi finanziari a decorrere dal 31/12/2016;
- i) adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa di riferimento;
- j) osservare le disposizioni per la gestione, il controllo, il monitoraggio che verranno emanate dalla Regione Liguria o da ARSEL Liguria.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti che l'incentivo è stato concesso in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, oppure che siano venuti meno i requisiti originariamente richiesti, l'incentivo viene revocato e le somme indebitamente erogate recuperate.

L'incentivo viene altresì revocato se dovessero essere accertati gravi inadempimenti da parte dell'impresa rispetto agli obblighi previsti dall'Avviso o dalla normativa di riferimento.

In caso di revoca l'impresa deve restituire sia l'importo eventualmente erogato sia i costi sostenuti per il recupero delle somme erogate e revocate.

I soggetti attuatori possono rinunciare agli incentivi concessi inviando una comunicazione ad ARSEL Liguria.

### 13.2 MODALITÀ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI

**L'avviso, i suoi allegati e l'elenco dei beneficiari sarà pubblicato dall'amministrazione regionale sulle seguenti pagine del sito internet regionale:**

- **[www.fse.regione.liguria.it](http://www.fse.regione.liguria.it), sezione bandi;**

- Nuovo apprendistato – Alta formazione: <http://www.regione.liguria.it/argomenti/scuola-formazione-e-lavoro/il-nuovo-apprendistato-ai-sensi-del-testo-unico/apprendistato-di-alta-formazione.html>

Nell'elenco saranno indicati i beneficiari, la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.

Per quanto concerne gli obblighi informativi e di pubblicizzazione degli interventi, si rinvia a quanto previsto dall'Allegato XII "Informazione e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi" del Reg. (UE) 1303/2013 al punto 2.2. "Responsabilità dei beneficiari" e alla strategia di comunicazione regionale approvata da parte del Comitato di Sorveglianza del P.O.R. FSE 2014-2020 in data 18 maggio 2015.

### 13.3 CONTROLLI

E' facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, di ARSEL Liguria nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività. L'impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti enti la documentazione amministrativa, tecnica e, laddove prevista, contabile relativa all'attività finanziata.

L'Amministrazione regionale ed ARSEL Liguria esercitano l'attività di controllo sulla base delle vigenti disposizioni regionali di riferimento relative al P.O.R. FSE 2014-2020.

### 13.4 CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

### 13.5 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Avviso, valgono le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

### 13.6 INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti dell'Avviso e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti ad ARSEL Liguria al numero telefonico 010/24911 o alla Regione Liguria – Servizio Orientamento Formazione Superiore Università e Professioni.



**APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE**  
**Disciplina Regionale dell'Apprendistato di Alta formazione di cui al**  
**Protocollo d'Intesa del 1/04/2014**  
**art. 41 l.r. 18/2009 e s.m.i.**

**ALLEGATO ALL'AVVISO PUBBLICO**  
**PER LA RICHIESTA DI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE**

## I. DEFINIZIONI

Si riportano nel seguito alcune definizioni ritenute di potenziale interesse per i soggetti partecipanti:

- “**aiuti**”: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’ art. 107, co. 1 del Trattato (TFUE);
- “**regime di aiuti**”: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
- “**intensità di aiuto**”: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- “**impresa**”: si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica; in particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un’attività economica;
- “**grande impresa**”: impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa ovvero della piccola impresa ovvero della media impresa così come definite all’allegato I al Regolamento (UE) 651/2014;
- “**media impresa (sintesi)**”: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro e che non rientra nella definizione né di microimpresa, né di piccola impresa; per la definizione completa si rinvia all’allegato I al Regolamento (UE) 651/2014;
- “**piccola impresa (sintesi)**”: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e che non rientra nella definizione di microimpresa; per la definizione completa si rinvia all’allegato I al Regolamento (UE) 651/2014;
- “**microimpresa (sintesi)**”: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; per la definizione completa si rinvia all’allegato I al Regolamento (UE) 651/2014;
- “**numero di dipendenti**”: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- “**costi ammissibili**”: sono le tipologie di costo ritenute formalmente ammesse dall’Avviso e per le quali è possibile ottenere un rimborso;
- “**impresa unica**”: l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
  - a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;



- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Occorre precisare che anche le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono considerate un'impresa unica, mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro, eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico, non costituiscono imprese collegate;

- **“impresa in difficoltà”**: è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

(a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate; ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

(b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della Direttiva 2013/34/UE;

(c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

(d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

(e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5

e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- **“prodotti agricoli”**: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22);
- **“imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura”**: imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; ove per **“trasformazione e commercializzazione”** si intende l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale;
- **“prodotti della pesca e dell'acquacoltura”**: i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del Reg. (UE) n. 1379/2013.

## II. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI SETTORIALI

In caso di applicazione del **Regolamento (UE) 1407/2013** (*de minimis generale*) sono esclusi:

- i settori della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- gli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- gli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione.

In caso di applicazione del **Regolamento (UE) 1408/2013** (*de minimis specifico per il settore agricolo*) sono esclusi:

- gli aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione.

In caso di applicazione del **Regolamento (UE) 717/2014** (*de minimis specifico per il settore della pesca e dell’acquacoltura*) sono esclusi:

- gli aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
- aiuti alle attività di pesca sperimentale.

In caso di applicazione del **Regolamento (UE) 651/2014** sono esclusi:

- gli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.